Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 155

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 3 luglio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVERTENZA

**In data odierna è pubblicato anche il n. 155-bis riservato alla Corte costituzionale**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 3 LUGLIO 1985:

*Supplemento n. 1:*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.**

**(2233)**

*Supplemento n. 2:*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 29 dicembre 1984.

**Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.**

**(3453)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1985, n. 323.

**Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 15 dicembre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

---

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT).

Les Etats signataires de la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT),

Considérant la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 et, notamment son article XXII,

Constatant que les signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises pour l'entrée en vigueur de la Convention risquent de ne pouvoir être réunies avant l'expiration du délai de dix-huits mois à l'issue duquel, selon les dispositions de l'article XXII *b*), la Convention n'entre pas en vigueur,

Désireux que l'entrée en vigueur de la Convention puisse intervenir le plus tôt possible,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Dans la deuxième phrase du paragraphe *b*) de l'article XXII de la Convention, les mots « dix-huit mois » sont remplacés par les mots « trente-six mois ».

Article 2.

Le présent amendement à la Convention entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Convention.

FAIT à Paris, le 15 décembre 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

---

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER I SATELLITI DI TELECOMUNICAZIONE (EUTELSAT).

Gli Stati firmatari della convenzione istitutiva della Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT),

Considerando la convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982 ed in particolare il suo articolo XXII,

Notando che esiste la possibilità che le firme e gli atti di ratifica, di accettazione e di approvazione richiesti per l'entrata in vigore della convenzione non pervengano entro il termine fissato di diciotto mesi, oltre la qual data, ai sensi di quanto disposto dall'articolo XXII *b*), la convenzione non entrerebbe in vigore,

Desiderando che l'entrata in vigore di detta convenzione possa avvenire al più presto,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Nella seconda frase del paragrafo *b*) dell'articolo XXII della convenzione le parole « diciotto mesi » dovranno essere sostituite dalle parole « trentasei mesi ».

Articolo 2.

Il presente emendamento alla convenzione entrerà in vigore alla data di entrata in vigore della convenzione.

FATTO a Parigi il 15 dicembre 1983 in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede, in unico originale.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2332):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 novembre 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 gennaio 1985, con parere della commissione X.

Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1221):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1985 (atto n. 1221/A - relatore: TAVIANI).

Esaminato in aula e approvato il 18 giugno 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1985, n. **324**.

**Autorizzazione alla emissione nel 1985 di un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica « Umbriaphil 85 » e di francobolli celebrativi del VII Congresso mondiale dell'ONU sui problemi della prevenzione del crimine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1985 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337 — con un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale « Umbriaphil 85 » e con francobolli celebrativi del VII Congresso mondiale dell'ONU sui problemi della prevenzione del crimine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1985, di un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale « Umbriaphil 85 ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, nel 1985, di francobolli celebrativi del VII Congresso mondiale dell'ONU sui problemi della prevenzione del crimine.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *giugno* 1985
*Registro n.* 27 *Poste, foglio n.* 1

*TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Testo del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 96 del 23 aprile 1985), **coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 146 del 22 giugno 1985): « **Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.*

2. *La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo* 1-bis, *avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.*

Art. 1-*bis*.

1. *I contributi, di cui all'articolo* 1, *sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo* 1, *che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.*

2. *I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.*

3. *I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.*

4. *I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

*presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.*

Art. 1-*ter.*

*Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui al precedente articolo* 1 *secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.*

Art. 1-*quater.*

*La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attività di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo* 1-bis, *devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno* 1985 *ed entro i primi novanta giorni per gli anni* 1986 *e* 1987.

Art. 2.

1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di lire 14.000 milioni per l'anno 1985 e lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Misure urgenti in materia di lotta alla droga ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. *L'articolo* 80-*bis della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *è sostituito dal seguente:*

« *Art.* 80-bis. (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità). — *Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità* ».

2. *Dopo l'articolo* 80-bis *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *è inserito il seguente:*

« *Art.* 80-ter. (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria). — *L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.*

*Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli* 304-bis *e* 304-ter *del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.*

*Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il proseguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.*

*In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.*

*Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.*

*La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge* 22 *aprile* 1985, *n.* 144 ».

3. *Dopo l'articolo* 80-*ter della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *è inserito il seguente:*

« *Art.* 80-quater. (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate). — *Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna* ».

4. *Il terzo e quarto comma dell'articolo* 28 *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *sono sostituiti dal seguente:*

« *In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo* 80-ter ».

Art. 4.

1. *L'articolo* 23 *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *è sostituito dal seguente:*

« *Art.* 23. (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità). — *La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli* 21, 22 *e* 80-bis *è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.*

*In tali il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.*

*Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità* ».

2. *Al terzo comma dell'articolo* 21 *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *le parole:* « *osservando le modalità di cui alla lettera* f) *del successivo articolo* 24 » *sono sostituite dalle seguenti:* « *osservando le modalità di cui al successivo articolo* 23 ».

3. *Gli articoli* 24 *e* 25 *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685, *sono abrogati.*

Art. 4-*bis.*

*Nel terzo comma dell'articolo* 47 *della legge* 26 *luglio* 1975, *n.* 354, *le parole:* « *per almeno tre mesi* » *sono sostituite dalle seguenti:* « *per almeno un mese* ».

Art. 4-*ter*.

*Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:*

« *Art.* 47-bis. (Affidamento in prova in casi particolari). — *Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo* 1-bis *del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma in corso.*

*In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove è eseguito il programma terapeutico.*

*Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato.*

*La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta.*

*Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.*

*Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.*

*Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.*

*L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di una volta.*

*Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale* ».

Art. 4-*quater*.

*Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.*

Art. 4-*quinquies*.

1. *Quando può essere emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo* 1-bis, *l'autorità giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.*

2. *L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcoodipendente prosegua il programma di recupero.*

Art. 4-*sexies*.

1. *Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo un'attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo* 1-bis, *l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.*

2. *Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.*

3. *L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.*

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

NOTE

*Nota al titolo*:

Il decreto-legge qui pubblicato, oltre **a riguardare le materie** specificate nel suo titolo, modifica anche l'ordinamento penitenziario (articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*) ed incide altresì sul codice di procedura penale (articoli 4-*quinquies* e 4-*sexies*).

*Nota all'art.* 3:

La legge 22 dicembre 1975, n. 685, contiene *disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.*

*Nota all'art.* 4, *comma* 1:

Si trascrive il testo degli articoli 21 e 22 (quest'ultimo come risultante a seguito della modifica apportatavi dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge qui pubblicato) della legge n. 685/1975 (il testo dell'art. 80-*bis* della stessa legge è stato novellato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge qui pubblicato):

« Art. 21. (*Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui *al successivo articolo* 23.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale ».

« Art. 22. (*Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite*). — Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali ».

*Nota all'art.* 4-*bis*:

La legge 26 luglio 1975, n. 354, contiene *norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.* L'art. 47 di detta legge concerne la misura alternativa alla detenzione dell'*affidamento in prova al servizio sociale.* Il terzo comma di questo art. 47, nel testo modificato dal decreto-legge qui pubblicato, ha il seguente contenuto:

« Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno *un mese* in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati ».

*Nota all'art.* 4-*quinquies, comma* 1:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 254 c.p.p., come risultante a seguito delle modifiche apportate a detto articolo dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dall'art. 22 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è il seguente:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonché della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività ».

*Nota all'art.* 4-*sexies, comma* 1:

Il testo del terzo comma dell'art. 277 c.p.p., come risultante a seguito delle modifiche apportate a detto articolo dall'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dall'art. 8 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è il seguente:

« Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività ».

**(3520)**

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 22 marzo 1985.

**Norme applicative ed esplicative del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, che ha prorogato, con modificazioni ed integrazioni, la legge 14 agosto 1982, n. 600, *in materia di provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.***

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificata ed integrata dalle leggi 26 luglio 1984, n. 396 e 11 dicembre 1984, n. 848;

Ritenuto necessario emanare le norme applicative ed esplicative della predetta legge;

Vista la proposta della commissione interministeriale di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

Col termine « legge » viene indicata la legge n. 600 del 14 agosto 1982 prorogata, con modifiche ed integrazioni, dalla legge n. 396 del 26 luglio 1984 e dalla legge n. 848 dell'11 dicembre 1984.

La tonnellata di stazza lorda compensata è un valore convenzionale stabilito in funzione del tonnellaggio di stazza lorda e della tipologia di ciascuna unità.

Art. 2.

*Calcolo del tonnellaggio di stazza lorda compensata*

Il tonnellaggio di stazza lorda compensata è dato dal valore del prodotto fra il tonnellaggio di stazza lorda delle unità ed il relativo coefficiente riportato nelle tabelle *A* e *B* di conversione allegate al presente decreto.

La tabella *A* viene applicata nei casi in cui il calcolo per la conversione da stazza lorda in stazza lorda compensata avviene secondo la normativa nazionale; la tabella *B* nei casi in cui il calcolo per la conversione da stazza lorda GT in stazza lorda compensata avviene secondo la normativa internazionale (convenzione di Londra del 28 giugno 1969).

Quando nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al precedente comma dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata è dato dal valore più elevato.

La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.

Art. 3.

*Elevazione del contributo*

Il contributo di cui all'art. 2 della legge è aumentato in funzione della minore età della nave da demolire o da trasformare sulla base dei coefficienti per classe di età riportati nella tabella *C*.

### Art. 4.

*Domanda di ammissione*

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, devono presentare, per ciascuna iniziativa, domanda al Ministero della marina mercantile nella quale siano indicati:

*a*) elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale) e codice fiscale;

*b*) tipo, stazza lorda effettiva o presunta, stazza lorda compensata convenzionale, caratteristiche principali delle unità da demolire e di quelle da costruire;

*c*) cantiere che effettua i lavori di costruzione e date presunte di inizio e fine dei lavori stessi.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il contratto di commessa, o di prima vendita, del naviglio da costruire.

Entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori le imprese devono presentare il certificato del R.I.Na. attestante la data di inizio della nuova costruzione.

Per i lavori già iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto, il predetto termine decorre da tale data.

Nel caso di iniziativa che comprenda più costruzioni il termine dei dodici mesi previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge va riferito alla prima delle unità da costruire.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale siano indicati:

*a*) elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale) e codice fiscale;

*b*) tipo, stazza lorda effettiva e stazza lorda compensata convenzionale della unità da trasformare;

*c*) cantiere che effettua i lavori di trasformazione;

*d*) indicazione del prezzo presunto dei lavori.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati:

il contratto di commessa dei lavori di trasformazione, o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa;

descrizione tecnica dei lavori di trasformazione, con relativi piani allegati;

certificato del R.I.Na. attestante la data di inizio dei lavori di trasformazione con l'indicazione della stazza lorda dell'unità da trasformare;

certificato della capitaneria di porto attestante l'età della nave da trasformare e la permanenza dell'unità, per almeno tre anni, nelle matricole di cui all'art. 146 del codice della navigazione.

### Art. 5.

*Liquidazione del contributo*

Per il pagamento degli anticipi di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge, gli interessati devono produrre apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

certificato del R.I.Na. attestante lo stato globale di avanzamento delle nuove unità;

certificato dell'autorità marittima o consolare attestante la percentuale di demolizione del naviglio da demolire;

certificato dell'autorità militare marittima attestante — in riferimento agli obblighi di cui all'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599 (apprestamenti difensivi) — che nulla osta al pagamento degli anticipi;

certificato della capitaneria di porto attestante l'età della nave da demolire e la permanenza dell'unità, per almeno tre anni, nelle matricole di cui all'art. 146 del codice della navigazione.

Per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, gli interessati devono produrre, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione delle nuove unità, apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

certificato dell'ufficio di iscrizione attestante il nome, il numero, la stazza lorda, la data di entrata in esercizio della nuova unità, l'abilitazione, la proprietà, il tipo dell'unità in conformità alla tabella prevista dall'art. 2;

certificato del R.I.Na. attestante la data di ultimazione dei lavori e la stazza lorda definitiva;

certificato del R.I.Na. attestante l'iscrizione nella più alta classe nei casi in cui la classificazione è obbligatoria;

documento di carena nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

certificato dell'autorità militare marittima attestante — in riferimento agli obblighi previsti dall'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599 (apprestamenti difensivi) — che nulla osta per la liquidazione finale del contributo;

copia del processo verbale di completa demolizione del naviglio da demolire, ove non sia già stato presentato con la domanda di liquidazione degli anticipi di cui al primo comma.

Per le navi perdute a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, il verbale di demolizione è sostituito da apposita dichiarazione dell'autorità marittima o consolare attestante la data di effettiva perdita dell'unità.

Per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, gli interessati devono produrre:

certificato del R.I.Na. da cui risulti la data di ultimazione dei lavori e la stazza lorda definitiva dell'unità trasformata;

certificato del R.I.Na. attestante il possesso della più alta classe dell'unità trasformata nei casi in cui la classificazione è obbligatoria;

certificato dell'ufficio di iscrizione attestante: il nome, il numero, la stazza lorda, la data di entrata in esercizio dell'unità trasformata, l'abilitazione, la proprietà;

distinta dei quantitativi del materiale impiegato e della mano d'opera occorsa, ripartita per scafo, allestimento e apparato motore, vistata dal R.I.Na.

### Art. 6.

*Disposizioni generali*

Il Ministero della marina mercantile può richiedere altri elementi o documenti istruttori.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere esibiti con traduzione giurata in lingua italiana.

Le domande e i documenti previsti dal presente decreto devono essere prodotti in duplice copia, di cui una in bollo.

La sussistenza del requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nelle matricole di cui all'art. 146 del codice della navigazione viene determinata in funzione del tempo intercorso tra la data di immatricolazione dell'unità e quella di cessazione dell'attività per l'esecuzione dei lavori di demolizione o di trasformazione.

Ai fini dell'applicazione della tabella *C*, l'età delle navi da demolire è quella risultante alla data di inizio dei lavori, a decorrere dalla prima immatricolazione dell'unità; nel caso di trasformazione l'età è quella risultante alla data di cessazione dell'attività per i relativi lavori, a decorrere dalla prima immatricolazione dell'unità.

Qualora l'impresa non sia in grado di documentare la data esatta di prima immatricolazione delle navi da demolire o da trasformare, ma soltanto l'anno oppure l'anno e il mese, la data stessa è convenzionalmente stabilita alla fine dell'anno o del mese indicati.

Alla scadenza dei cinque anni dalla data di iscrizione per le costruzioni e di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori per le trasformazioni, i proprietari di unità costruite o trasformate che hanno beneficiato del contributo sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dalla competente autorità marittima attestante che l'unità costruita o trasformata risulta ancora iscritta nelle matricole o nei registri nazionali.

Nel caso di lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero della marina mercantile — qualora gli interessati non possano presentare i documenti previsti — può richiederne altri equipollenti.

Il periodo di un anno previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge, limitatamente ai lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, si computa dalla data predetta.

Roma, addì 22 marzo 1985

*Il Ministro*: CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1985*
*Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 316*

TABELLA *A*

CONVERSIONE DA T.S.L. IN T.S.L.C.
SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE

CLASSE *A*

*Tipi di nave: cisterne per greggio, prodotti puliti, navi portarinfuse secche e/o liquide*

| Classi di tonnellaggio T.S.L. | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 2,50 |
| Oltre 3.000 fino a 6.000 | 1,80 |
| Oltre 6.000 fino a 18.000 | 1,30 |
| Oltre 18.000 fino a 30.000 | 1,00 |
| Oltre 30.000 fino a 45.000 | 0,80 |
| Oltre 45.000 fino a 85.000 | 0,60 |
| Oltre 85.000 fino a 125.000 | 0,50 |
| Oltre 125.000 | 0,35 |

CLASSE *B*

*Tipi di nave: nave da carico generale, navi porta contenitori cellulari*

| Classi di tonnellaggio T.S.L. | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 2,80 |
| Oltre 3.000 fino a 7.500 | 2,00 |
| Oltre 7.500 fino a 18.000 | 1,50 |
| Oltre 18.000 | 1,00 |

CLASSE *C*

*Tipi di nave: navi frigorifere, navi roll/on-roll/off, navi traghetto merci, navi per carichi unitizzati, navi porta auto, navi porta bestiame, gasiere, chimiche e altre speciali da carico secco, liquido non comprese in altre classi.*

| Classi di tonnellaggio T.S.L. | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 3,50 |
| Oltre 3.000 fino a 5.000 | 2,50 |
| Oltre 5.000 fino a 10.000 | 1,80 |
| Oltre 10.000 fino a 20.000 | 1,60 |
| Oltre 20.000 fino a 30.000 | 1,20 |
| Oltre 30.000 | 0,90 |

CLASSE *D*

*Tipi di nave: navi da passeggeri, navi traghetto miste, aliscafi e navi abilitate alla navigazione lagunare di Venezia*

| Classi di tonnellaggio T.S.L. | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 5.000 | 3,00 |
| Oltre 5.000 | 2,50 |

CLASSE *E*

*Tipi di nave: rimorchiatori, spintori, draghe, navi appoggio, navi posa tubi e altre navi non da trasporto non comprese in altre classi.*

| Classi di tonnellaggio T.S.L. | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 500 | 5,00 |
| Oltre 500 fino a 2.000 | 3,00 |
| Oltre 2.000 fino a 5.000 | 2,50 |
| Oltre 5.000 fino a 10.000 | 2,00 |
| Oltre 10.000 fino a 20.000 | 1,50 |
| Oltre 20.000 fino a 30.000 | 1,00 |
| Oltre 30.000 | 0,90 |

CLASSE *F*

*Tipi di nave: galleggianti e chiatte*

| Classi di tonnellaggio T.S.L. | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 1,00 |
| Oltre 3.000 fino a 10.000 | 0,80 |
| Oltre 10.000 | 0,50 |

*Il Ministro della marina mercantile*
CARTA

TABELLA *B*

TABELLA DI CONVERSIONE DA STAZZA LORDA GT (CALCOLATA SECONDO LA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 28 GIUGNO 1969, RATIFICATA CON LEGGE 22 OTTOBRE 1973, N. 958) IN T.S.L.C.

CLASSE *A*

*Tipi di nave: cisterne per greggio, prodotti puliti, navi porta rinfuse secche e/o liquide*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 2.857 | 2,625 |
| Oltre 2.857 fino a 5.714 | 1,89 |
| Oltre 5.714 fino a 17.143 | 1,365 |
| Oltre 17.143 fino a 28.571 | 1,05 |
| Oltre 28.571 fino a 42.857 | 0,84 |
| Oltre 42.857 fino a 80.952 | 0,63 |
| Oltre 80.952 fino a 119.048 | 0,525 |
| Oltre 119.048 | 0,3675 |

CLASSE *B*

*Tipi di nave: navi da carico generale ad un ponte, navi porta contenitori cellulari ad un ponte*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 2,80 |
| Oltre 3.000 fino a 7.500 | 2,00 |
| Oltre 7.500 fino a 18.000 | 1,50 |
| Oltre 18.000 | 1,00 |

CLASSE *B1*

*Tipi di nave: navi da carico generale a due o più ponti*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 4.000 | 1,05 |
| Oltre 4.000 fino a 7.500 | 2,00 |
| Oltre 7.500 fino a 18.000 | 1,50 |
| Oltre 18.000 | 1,00 |

CLASSE *B2*

*Tipi di nave: navi porta contenitori cellulari a due o più ponti*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 5.455 | 1,54 |
| Oltre 5.455 fino a 13.636 | 1,1 |
| Oltre 13.636 fino a 32.727 | 0,825 |
| Oltre 32.727 | 0,55 |

CLASSE *C*

*Tipi di nave: navi frigorifere*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 3,50 |
| Oltre 3.000 fino a 5.000 | 2,50 |
| Oltre 5.000 fino a 10.000 | 1,80 |
| Oltre 10.000 fino a 20.000 | 1,60 |
| Oltre 20.000 fino a 30.000 | 1,20 |
| Oltre 30.000 | 0,90 |

CLASSE *C1*

*Tipi di nave: navi roll-on/roll-of, navi traghetto merci, navi per carichi unitizzati, navi porta auto*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 8.570 | 1,225 |
| Oltre 8.570 fino a 14.285 | 0,875 |
| Oltre 14.285 fino a 28.570 | 0,63 |
| Oltre 28.570 fino a 57.143 | 0,56 |
| Oltre 57.143 fino a 85.714 | 0,42 |
| Oltre 85.714 | 0,315 |

CLASSE *C2*

*Tipi di nave: navi porta bestiame*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 5.000 | 2,10 |
| Oltre 5.000 fino a 8.335 | 1,50 |
| Oltre 8.335 fino a 16.665 | 1,08 |
| Oltre 16.665 fino a 33.335 | 0,96 |
| Oltre 33.335 fino a 50.000 | 0,72 |
| Oltre 50.000 | 0,54 |

CLASSE *C3*

*Tipi di nave: navi gasiere ed altre speciali da carico secco o liquido non comprese in altre classi*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 2.857 | 3,675 |
| Oltre 2.857 fino a 4.762 | 2,625 |
| Oltre 4.762 fino a 9.524 | 1,89 |
| Oltre 9.524 fino a 19.048 | 1,68 |
| Oltre 19.048 fino a 28.571 | 1,26 |
| Oltre 28.571 | 0,945 |

CLASSE *D*

*Tipi di nave: navi traghetto miste*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 7.692 | 1,950 |
| Oltre 7.692 | 1,625 |

CLASSE *D1*

*Tipi di nave: aliscafi, da passeggeri e navi abilitate alla navigazione lagunare di Venezia*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 5.000 | 3,00 |
| Oltre 5.000 | 2,50 |

CLASSE *E*

*Tipi di nave: rimorchiatori, spintori, draghe, navi posa tubi, navi non da trasporto, non comprese in altre classi*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 500 | 5,00 |
| Oltre 500 fino a 2.000 | 3,00 |
| Oltre 2.000 fino a 5.000 | 2,50 |
| Oltre 5.000 fino a 10.000 | 2,00 |
| Oltre 10.000 fino a 20.000 | 1,50 |
| Oltre 20.000 fino a 30.000 | 1,00 |
| Oltre 30.000 | 0,90 |

CLASSE *E1*

*Tipi di nave: navi appoggio*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 625 | 4,0 |
| Oltre 625 fino a 2.500 | 2,4 |
| Oltre 2.500 fino a 6.250 | 2,0 |
| Oltre 6.250 fino a 12.500 | 1,6 |
| Oltre 12.500 fino a 25.000 | 1,2 |
| Oltre 25.000 fino a 37.500 | 0,8 |
| Oltre 37.500 | 0,72 |

CLASSE *F*

*Tipi di nave: galleggianti e chiatte*

| Classi di tonnellaggio GT | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 3.000 | 1,00 |
| Oltre 3.000 fino a 10.000 | 0,80 |
| Oltre 10.000 | 0,50 |

*Il Ministro della marina mercantile*
CARTA

TABELLA *C*

TABELLA DI MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLA BASE DELL'ETA' DEL NAVIGLIO DA DEMOLIRE O DA TRASFORMARE.

NAVI DA CARICO LIQUIDO

| Classi di età | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 2,00 |
| Oltre 5 fino a 10 anni | 1,50 |
| Oltre 10 anni | 1,00 |

NAVI DA PASSEGGERI

| Classi di età | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 25 anni | 2 |
| Oltre i 25 anni | 1 |

ALTRE NAVI

| Classi di età | Coefficienti |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 2,00 |
| Oltre 5 fino a 10 anni | 1,75 |
| Oltre 10 fino a 15 anni | 1,50 |
| Oltre 15 fino a 20 anni | 1,25 |
| Oltre 20 anni | 1,00 |

*Il Ministro della marina mercantile*
CARTA

## NOTE

*Nota all'art. 1, comma primo:*

Leggi citate:

legge 14 agosto 1982, n. 600, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982;

legge 26 luglio 1984, n. 396, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 1° agosto 1984;

legge 11 dicembre 1984, n. 848, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

*Nota all'art. 2, comma secondo:*

La convenzione di Londra 28 giugno 1968 sulla stazzatura delle navi, è stata ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1974.

*Nota all'art. 3 e all'art. 4, comma primo:*

Il testo dell'art. 2 della legge, nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 19 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è il seguente:

« Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire può essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo è elevato fino a L. 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge; con tali norme sarà parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. In ogni caso il contributo è riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda compensata da demolire doppio di quello da costruire.

Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata della unità da trasformare può essere concesso un contributo di L. 25.000; detto contributo è elevato a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. Il contributo non può in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile ».

*Nota all'art. 4, comma quinto:*

Il testo dell'art. 3 della legge, nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 844, è il seguente:

« Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unità da costruire o di prima vendita dell'unità da acquistare.

A pena di decadenza, entro dodici mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza.

L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.

In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tre anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa.

I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di diciotto mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione.

L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonché quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione ».

*Nota all'art. 4, comma sesto:*

Il secondo comma dell'art. 2 è riportato in nota all'art. 3.

*Note all'art. 5, comma settimo:*

— Il quarto comma dell'art. 3 è riportato in nota all'art. 4, comma quinto.

— Il testo dell'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982), come modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1985, n. 111 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1985), è il seguente:

« Art. 9. *Apprestamenti difensivi.* — Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco deve essere installato e mantenuto in efficienza, a spese dei proprietari, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:

*a*) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

*b*) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

*c*) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

Per le navi di tipo *bulk-carrier*, progettate e da costruirsi senza alcun picco da carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.

Qualora il Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Sulle navi nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocità oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

I costruttori debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, che indicherà i lavori da eseguirsi in tempo utile prima del loro inizio.

Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro della difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della Marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi ».

*Note all'art. 5, comma secondo:*

— L'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è riportato nella nota precedente.

— Il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 599, recita quanto segue:

« Art. 7. *Classificazione delle navi.* — Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse ».

(3528)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 4 maggio 1985, n. **325.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « Santo Spirito », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.**

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « Santo Spirito », in Milano. La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Milano, costituito da un terreno con sovrastante complesso parrocchiale (chiesa, casa parrocchiale, oratorio), il tutto descritto nella perizia giurata 16-17 maggio 1984 del geom. Attilio Manganelli e valutato L. 1.060.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano, disposta dall'« Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano », in Milano, con atto pubblico 28 marzo 1983, n. 5311 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Franco, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1985
*Registro n.* 24 *Interno, foglio n.* 380

DECRETO 4 maggio 1985, n. **326.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Giuseppe », in Nova Milanese, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.**

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 12 luglio 1982, integrato con due dichiarazioni datate 23 luglio stesso anno e 13 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Nova Milanese (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1985
*Registro n.* 24 *Interno, foglio n.* 382

DECRETO 4 maggio 1985, n. **327.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Bernardetta », in Milano.**

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 22 dicembre 1981, integrato con altro decreto 10 novembre 1983 e con dichiarazione 1° marzo 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Bernardetta », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1985
*Registro n.* 24 *Interno, foglio n.* 381

DECRETO 4 maggio 1985, n. **328.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Luca evangelista », in Cappelle sul Tavo.**

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1983, integrato con tre dichiarazioni tutte datate 26 luglio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Luca evangelista », in contrade Pignataro e Terrarossa del comune di Cappelle sul Tavo (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1985
*Registro n.* 24 *Interno, foglio n.* 379

DECRETO 4 maggio 1985, n. **329.**

**Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero romite battistine », in Trivero, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.**

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero romite battistine », in Trivero (Vercelli). Il monastero stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato di cinque piani con annesso terreno sito in comune di Trivero, località Brovarone, il tutto descritto nella perizia giurata 19-20 aprile 1984 del geom. Dante Valli e valutato L. 415.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli, disposta dal « Seminario vescovile o seminario diocesano di Biella », in Biella (Vercelli), con atto pubblico 11 maggio 1983, n. 32440 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fulcheris, notaio in Biella.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1985
*Registro n.* 24 *Interno, foglio n.* 378

DECRETO 4 maggio 1985, n. **330.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia dei « Santi Pietro e Martino », in Valle Castellana, e della erezione della parrocchia del « Buon Pastore », in Teramo.**

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo 8 dicembre 1982, integrato con altro decreto 15 settembre 1984 e con dichiarazione 5 ottobre 1984, relativo alla soppressione della parrocchia dei « Santi Pietro e Martino », in località Macchia Iacova del comune di Valle Castellana (Teramo), ed alla erezione della parrocchia del « Buon Pastore », in Teramo, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale della soppressa parrocchia dei « Santi Pietro e Martino » sopra citata.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1985
*Registro n.* 24 *Interno, foglio n.* 383

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamital, sede di Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Centallo (Cuneo), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei I.P.A. di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto di Pino Torinese (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Palme di Barga (Lucca), è prolungata al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima aertermica, con sede in Milano e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. Industria vetraria figlinese di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cover colorificio ceramico, in Altopascio (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Claudia, in Segromigno in Monte (Lucca), è prolungata al 21 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Valserchio di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede legale e stabilimento in Pisa, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Bulleri e C. di Cascina (Pisa), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanplast, stabilimento di Aulla (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 16 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Salvadori, con sede legale e stabilimento in Empoli (Firenze), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Mancioli di Altopascio (Lucca), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Assowerke di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cooperativa Alba nuova di Pisa, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Florentine Flowers di Lucca, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F. e S. Silvi di Firenze, e prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Fontani - O.M.F. di Follonica (Grosseto), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erre-Vis di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contea's di Montevarchi (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Coar, con sede legale in Sesto Fiorentino e stabilimento in Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scat, con sede e stabilimento in Certaldo (Firenze), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Plastics italiana, con sede in Scarperia (Firenze) e stabilimenti in Scarperia (Firenze), S. Agata Mugello (Firenze) e Cesenatico (Forlì), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Montevivo, con sede in Firenze e stabilimento in Empoli (Firenze), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vicano industria ceramica, con sede legale e stabilimento in Pelago (Firenze), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli, San Giovanni a Teduccio e stabilimento in Porto Ercole (Grosseto), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir cementerie del Tirreno, con sede in Roma e stabilimento in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roller, in Calenzano (Firenze), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiglio di Cascina (Pisa), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stivy di Crespina (Pisa), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatre, con sede e stabilimento in Vico Pisano (Pisa), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ideal, con sede e stabilimento in Scandicci (Firenze), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine meccaniche motori di Palermo, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icam, con sede in Palermo, direzione generale in Milanofiori-Asiago (Milano) e stabilimento in Priolo (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1984 al 7 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamberti di Enna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel mobili Gentili, con sede e stabilimento in Acicastello, frazione Cannizzaro (Catania), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ravaglioli S.p.a., con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decco Roda, con sede e stabilimento in Bertinoro (Forlì), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Victor cuoio shoes S.p.a., con sede in Fusignano e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Savio, stabilimento Cognetex-Cognesint della società del gruppo ENI, unità produttiva di Imola (Bologna), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polimer gomma di Villa Prati di Bagnocavallo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno meccanica generale di Bologna, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibercar di Piacenza, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grafica editoriale S.p.a., con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.Op.M.A. - Cooperativa operai meccanici ed affini di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria parmense Bormiolo Rocco, con sede sociale e stabilimento in Parma, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto di Pino Torinese (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Palme di Barga (Lucca), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanplast, stabilimento di Aulla (Massa Carrara), è prolungata al 16 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cooperativa Alba nuova di Pisa, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Florentine Flowers di Lucca, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Coar, con sede legale in Sesto Fiorentino e stabilimento in Arezzo, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Salvadori, con sede legale e stabilimento in Empoli (Firenze) è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine meccaniche motori di Palermo, è prolungata al 12 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Icam, con sede in Palermo, direzione generale in Milanofiori-Asiago (Milano) e stabilimento in Priolo (Siracusa), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel mobili Gentili, con sede e stabilimento in Acicastello, frazione Cannizzaro (Catania), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ravaglioli S.p.a., con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Victor cuoio shoes S.p.a., con sede in Fusignano e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polimer gomma di Villa Prati di Bagnocavallo (Ravenna), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto di Pino Torinese (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanplast, stabilimento di Aulla (Massa Carrara), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Coar, con sede legale in Sesto Fiorentino e stabilimento in Arezzo, è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine meccaniche motori di Palermo, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polimer gomma di Villa Prati di Bagnocavallo (Ravenna), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(3437)**

## Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Superbox S.p.a., con sede in Parma e stabilimento in Battipaglia (Salerno), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 9 ottobre 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti Roberts & C., con sede in Firenze che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

**(3614)**

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Costituzione del comitato per la commercializzazione delle banane

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 è stato istituito un comitato presso il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni, con il compito di esaminare i problemi relativi all'approvvigionamento di banane sul mercato italiano ed alle successive fasi di commercializzazione.

Il comitato è composto da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero dei quali uno con funzione di presidente;

un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero degli affari esteri; Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ministero delle finanze; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero della marina mercantile;

un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: Associazione nazionale importatori-esportatori prodotti ortofrutticoli ed agrumari; Confederazione italiana generale del commercio; Sindacato nazionale commercianti grossisti maturatori banane; Federazione italiana autotrasportatori professionali; Unione nazionale consumatori.

Per ogni membro titolare dovrà essere nominato un supplente.

**(3522)**

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Racale

Con decreto 20 maggio 1985, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 115,25, sita in località Titi nel comune di Racale (Lecce) e riportata nel catasto del medesimo comune al foglio n. 3, particella n. 30.

**(3523)**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1983. Completamento del finanziamento degli istituti ortopedici Rizzoli. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 19 ottobre 1983, con la quale si disponeva, tra l'altro, l'accantonamento di lire 8.500.000.000, a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, da assegnare con successivo provvedimento alla regione Emilia-Romagna per le necessità degli istituti ortopedici Rizzoli collegate al risanamento delle officine ortopediche Rizzoli;

Vista la delibera del 3 agosto 1984 con la quale si disponeva l'erogazione di un ulteriore importo di L. 5.100.000.000 subordinando la residua somma di L. 3.400.000.000 alla presentazione della documentazione completa relativa al verificarsi di tutte le condizioni poste dalla richiamata deliberazione del 19 ottobre 1983;

Vista la documentazione presentata dagli istituti ortopedici Rizzoli in data 12 dicembre 1984;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 agosto 1983;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale espresso nella seduta del 27 luglio 1983;

Delibera:

E' autorizzata in favore della regione Emilia-Romagna l'erogazione dell'importo di L. 3.400.000.000 a valere sull'accantonamento complessivo di L. 8.500.000.000 disposto con deliberazione del 19 ottobre 1983.

Roma, addì 28 marzo 1985

*Il Presidente delegato*: ROMITA

**(3036)**

### Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1985. Ripartizione della quota per cure termali. (Deliberazione 3 aprile 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 20 dicembre 1984 con la quale era stato, tra l'altro, accantonato un importo complessivo di L. 1.139.500.000.000 comprensivo delle quote da destinare alle prestazioni per cure termali;

Atteso che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano non hanno fornito la necessaria documentazione per la verifica della spesa per cure termali sostenuta nel 1984;

Ritenuto che le assegnazioni per cure termali 1985 alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano debbano provvisoriamente essere limitate al primo semestre 1985, salvo successiva rideterminazione sulla base della documentazione che verrà presentata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 25 marzo 1985, che determina in via provvisoria in L. 121.185.000.000 la spesa per cure termali 1985;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 febbraio 1985;

Delibera:

E' assegnato, per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'importo di L. 60.592.500.000 pari al primo semestre per l'anno 1985 secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella.

Roma, addì 3 aprile 1985

*Il Presidente delegato*: ROMITA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1985

PARTE CORRENTE

*Ripartizione quota per cure termali*
1° semestre

| Regioni | (In milioni di lire) |
|---|---|
| Piemonte | 1.609 |
| Valle d'Aosta | 21 |
| Lombardia | 4.886 |
| Provincia autonoma Bolzano | 59,5 |
| Provincia autonoma Trento | 574 |
| Veneto | 5.594 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.039 |
| Liguria | — |
| Emilia-Romagna | 18.501 |

| Regioni | (In milioni di lire) |
|---|---|
| — | — |
| Toscana | 7.019 |
| Umbria | 398,5 |
| Marche | 1.813,5 |
| Lazio | 4.970 |
| Abruzzo | 922 |
| Molise | — |
| Campania | 6.767,5 |
| Puglia | 2.577,5 |
| Basilicata | 83,5 |
| Calabria | 1.896 |
| Sicilia | 1.540,5 |
| Sardegna | 321 |
| Totale | 60.592,5 |

(3055)

**Fondo investimenti occupazione (FIO) 1984: Approvazione, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 730/83 dei progetti presentati dalle amministrazioni centrali e dalle regioni. Rettifiche alla deliberazione 22 febbraio 1985.** (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nella agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 1985 con la quale si è provveduto alla ripartizione dei suddetti fondi fra progetti di amministrazioni statali e regionali;

Vista la lettera n. 4336 del 24 aprile 1985 del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Vista la lettera n. 95/SP del 29 aprile 1985 della regione Lombardia;

Rilevato che occorre apportare alcune rettifiche alla anzidetta deliberazione del 22 febbraio 1985 per quel che concerne l'assegnazione dei finanziamenti disposti;

Delibera:

Al punto 1.3) l'assegnazione di lire 30.000 milioni già prevista in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali per il progetto «Residenze e collezioni sabaude» va ripartita per lire 13.500 milioni al Ministero per i beni culturali e ambientali e per lire 16.500 milioni alla regione Piemonte.

Al punto 1.4) l'assegnazione di lire 11.597 milioni per il progetto «Restauro teatri storici dell'Umbria» è da riferirsi alla regione Umbria anziché al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Al punto 1.52) l'assegnazione di lire 10.000 milioni per il progetto «Restauro e recupero funzionale teatri storici delle Marche» è da riferirsi al Ministero per i beni culturali e ambientali anziché alla regione Marche.

Al punto 1.76) l'assegnazione di lire 12.800 milioni per il progetto di «Restauro e valorizzazione castelli della Lunigiana» è da riferirsi al Ministero per i beni culturali ed ambientali anziché alla regione Toscana.

Al punto 1.78) l'assegnazione di lire 92.754 milioni già prevista a favore della regione Veneto per il progetto «Idrovie Fissero Po di Levante» va ripartita per lire 10.941 milioni alla regione Lombardia e per lire 81.633 milioni alla regione Veneto.

Al punto 1.80) l'assegnazione di lire 40.000 milioni per il progetto «Terminal rinfuse in colmata porto commerciale Venezia» è da riferirsi al Ministero dei lavori pubblici anziché alla regione Veneto.

Al punto 1.81) l'assegnazione di lire 10.200 milioni per il progetto di «Restauro e riattivazione teatri storici del Veneto» è da riferirsi al Ministero per i beni culturali ed ambientali anziché alla regione Veneto.

Per i progetti suindicati le amministrazioni statali e regionali beneficiarie delle relative assegnazioni dovranno presentare richiesta di mutuo alla BEI, secondo le modalità fissate al punto 1 della deliberazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parimenti, per gli stessi progetti, il termine di centoventi giorni per la consegna dei lavori, con contestuale apertura dei cantieri di cui al punto 2 della deliberazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985, decorrerà dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 maggio 1985

*Il Presidente delegato*: ROMITA

(3057)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso pubblico a complessivi centosettantaquattro posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1985, n. 162, recante provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, sostitutivo dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Considerato che ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge n. 162/1985 il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire — relativamente ai posti disponibili (previa detrazione di un quinto) alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie — un concorso pubblico per la nomina a cancelliere al quale sono ammessi i soggetti indicati nello stesso art. 3, primo comma;

Ritenuto che nel predetto ruolo risultano disponibili, alla indicata data del 31 dicembre 1984, duecentodiciotto posti;

Effettuata da tali posti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge n. 162/85, la detrazione di un quinto, pari a quarantaquattro posti;

Ritenuto, per l'effetto, che risultano attribuibili con la procedura che ne occupa centosettantaquattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a complessivi centosettantaquattro posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Tali posti sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte di appello, così come appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| Distretto della corte di appello di Ancona | posti | 13 |
| Distretto della corte di appello di Bari | » | 4 |
| Distretto della corte di appello di Bologna | » | 11 |
| Distretto della corte di appello di Brescia | » | 11 |
| Distretto della corte di appello di Cagliari | » | 13 |
| Distretto della corte di appello di Firenze | » | 29 |
| Distretto della corte di appello di Genova | » | 8 |
| Distretto della corte di appello di L'Aquila | » | 18 |
| Distretto della corte di appello di Milano | » | 20 |
| Distretto della corte di appello di Torino | » | 17 |
| Distretto della corte di appello di Trento | » | 8 |
| Distretto della corte di appello di Trieste | » | 8 |
| Distretto della corte di appello di Venezia | » | 14 |
| Totale . | posti | 174 |

Art. 2.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

Al concorso sono ammessi a partecipare a domanda, i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti che sono risultati idonei in concorsi pubblici, per esami, per la qualifica iniziale delle carriere direttive, indirizzo amministrativo, indetti, su base nazionale o locale, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie sono state approvate entro e non oltre la data del 17 febbraio 1985.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, andrà indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, rilasciato, a richiesta del candidato, dall'amministrazione statale interessata, dove risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso nel quale il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

Nella stessa domanda dovranno essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

**Art. 4.**

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati devono essere di età non superiore a trentacinque anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, e devono essere altresì in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali.

Art. 5.

Alle operazioni del concorso, che verranno effettuate separatamente per ciascuno dei distretti di corte di appello di cui all'art. 2 del presente decreto e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, e di cui all'allegato sub *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, procederà apposita commissione unica, che verrà nominata con successivo decreto, restando peraltro applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione predisporrà per ciascun distretto, in relazione alle domande per esso pervenute, distinte graduatorie, che verranno approvate con atti distinti, nelle quali, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita la idoneità, saranno inseriti nell'ordine gli eventuali candidati risultati idonei nei concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia, per i quali v'è preferenza assoluta, e, di seguito, tutti gli altri candidati. Per la formazione delle graduatorie, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria distrettuale verranno invitati, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva d'accertamento del possesso dei titoli prescritti per la nomina, presso l'ufficio che sarà loro destinato.

All'atto dell'assunzione in servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, sotto pena di decadenza, e fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, i seguenti documenti in carta legale:

1) i documenti attestanti, nelle forme prescritte e in regola con le vigenti disposizioni fiscali, il possesso degli eventuali titoli indicati in domanda, ai sensi del precedente art. 3, comma quinto, ai fini di riserva di posti o preferenze;

2) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) certificato medico, rilasciato da uno degli organi sanitari legittimati, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candi-

dato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che è idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare — a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa — rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che si trovino alle armi per servizi di leva presenteranno soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) del presente articolo nonché certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. I profughi da territori di confine hanno tuttavia facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 7.

I vincitori del concorso — ai quali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271 — verranno nominati nella qualifica di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dello accertamento dei titoli richiesti.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo avere frequentato con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, un corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, che verrà istituito, organizzato e gestito da questo Ministero.

Non può essere chiesto il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio presso uffici siti nel distretto di destinazione.

**Art. 8.**

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni contenute nella legge n. 162/1985 nonché, per quanto compatibili, quelle citate nelle premesse del presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1985

*Il Ministro*: MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1985*
*Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 237*

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente
dattiloscritta o a stampatello)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie* - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . ., provincia di . . . . in via . . . . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a complessivi . . . . posti di . . . in prova nel ruolo della carriera . . . . del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, relativamente ai n. . . . . posti del distretto di corte di appello di . . . . . .

Ha titolo a partecipare al concorso in quanto, come da allegato certificato in data . . . . rilasciato da . . . . . . . . . . (indicare l'amministrazione statale rilasciante) ha la qualità di idoneo nel concorso pubblico, per esami, indetto da quell'amministrazione con decreto ministeriale . . . . per la qualifica iniziale di . . . . . . . della carriera . . . . . ., indirizzo amministrativo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a*) è nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso: . . . . . . (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età, allegando la relativa documentazione);

*b*) è in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza, *ai sensi e per gli effetti dell'art.* 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 e successive modificazioni: . . . . . . . . (elencare gli eventuali titoli);

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea . . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . . . . . .;

*f*) gode dei diritti politici;

*g*) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

*h*) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: . . . . . . (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

*i*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . . . . . . (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

*l*) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

*m*) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne penali riportate);

*n*) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito del distretto di corte di appello prescelto, accettando, inoltre, l'obbligo di non poter chiedere, se non trascorsi cinque anni di effettivo servizio, il trasferimento a sede ricompresa in altro distretto.

Data, . . . . .

Firma (1)

. . . . . . . .

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

ALLEGATO *B*

Ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'art. 3, settimo comma, della legge n. 162/85, la commissione procederà alle operazioni del concorso separatamente per ciascuno dei distretti di corte di appello indicati nell'art. 1 del decreto, secondo l'ordine determinato dalla percentuale delle vacanze in organico e cioè, considerato in ciascuno dei distretti il rapporto percentuale tra dotazione organica e vacanze esistenti, nel seguente ordine:

| Numero d'ordine | Corte di appello | Dotazione organica | Vacanze attuali | Posti messi a concorso | Percentuale che determina il numero d'ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 33 | 8 | 8 | 24,2 |
| 2 | L'Aquila | 91 | 18 | 18 | 19,7 |
| 3 | Ancona | 85 | 13 | 13 | 15,2 |
| 4 | Firenze | 197 | 29 | 29 | 14,7 |
| 5 | Bari | 146 | 16 | 4 | 10,9 |
| 6 | Brescia | 104 | 11 | 11 | 10,6 |
| 7 | Trieste | 76 | 8 | 8 | 10,5 |
| 8 | Cagliari | 129 | 13 | 13 | 10 |
| 9 | Venezia | 178 | 14 | 14 | 7,8 |
| 10 | Torino | 241 | 17 | 17 | 7 |
| 11 | Bologna | 201 | 11 | 11 | 5,5 |
| 12 | Milano | 369 | 20 | 20 | 5,4 |
| 13 | Genova | 152 | 8 | 8 | 5,2 |

(3599)

## Concorso pubblico a complessivi milleduecentottantatre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1985, n. 162, recante provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, sostitutivo dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Considerato che ai sensi degli articoli 1 e 3, secondo comma, della legge n. 162/1985 il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire — relativamente ai posti disponibili (previa detrazione di un quinto) alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie — un concorso pubblico per la nomina a segretario al quale sono ammessi i soggetti indicati nello stesso art. 3, secondo comma;

Ritenuto che nel predetto ruolo risultano disponibili, alla indicata data del 31 dicembre 1984, milleseicentoquattro posti;

Effettuata da tali posti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 162/85, la detrazione di un quinto, pari a trecentoventuno posti;

Ritenuto, per l'effetto, che risultano attribuibili con la procedura che ne occupa milleduecentottantatre posti;

Decreta:

**Art. 1.**

E' indetto un concorso pubblico a complessivi milleduecentottantatre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Tali posti sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte di appello, così come appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| Distretto della corte di appello di Ancona | posti | 30 |
| Distretto della corte di appello di Bari . | » | 8 |
| Distretto della corte di appello di Bologna | » | 106 |
| Distretto della corte di appello di Brescia | » | 68 |
| Distretto della corte di appello di Cagliari | » | 18 |
| Distretto della corte di appello di Caltanissetta . | » | 5 |
| Distretto della corte di appello di Catania | » | 10 |
| Distretto della corte di appello di Catanzaro . | » | 8 |
| Distretto della corte di appello di Firenze | » | 102 |
| Distretto della corte di appello di Genova . . | » | 62 |
| Distretto della corte di appello di L'Aquila . | » | 6 |
| Distretto della corte di appello di Lecce | » | 10 |
| Distretto della corte di appello di Milano | » | 356 |
| Distretto della corte di appello di Napoli | » | 20 |
| Distretto della corte di appello di Palermo | » | 9 |
| Distretto della corte di appello di Perugia | » | 8 |
| Distretto della corte di appello di Potenza | » | 15 |
| Distretto della corte di appello di Roma | » | 25 |
| Distretto della corte di appello di Salerno | » | 10 |
| Distretto della corte di appello di Torino | » | 213 |
| Distretto della corte di appello di Trento | » | 14 |
| Distretto della corte di appello di Trieste | » | 40 |
| Distretto della corte di appello di Venezia | » | 140 |
| Totale . | posti | 1283 |

Art. 2.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

Al concorso sono ammessi a partecipare a domanda, i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che sono risultati idonei in concorsi pubblici, per esami, per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, indetti, su base nazionale o locale, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie sono state approvate entro e non oltre la data del 17 febbraio 1985.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, andrà indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Uffio VI concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento daranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, rilasciato, a richiesta del candidato, dall'amministrazione statale interessata, dove risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso nel quale il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

Nella stessa domanda dovranno essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati devono *essere di età non superiore a trentacinque anni*, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, e devono essere altresì in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali.

Art. 5.

Alle operazioni del concorso, che verranno effettuate separatamente per ciascuno dei distretti di corte di appello di cui all'art. 2 del presente decreto e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, e di cui all'allegato sub *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, procederà apposita commissione unica, che verrà nominata con successivo decreto, restando peraltro applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione predisporrà per ciascun distretto, in relazione alle domande per esso pervenute, distinte graduatorie, che verranno approvate con atti distinti, nelle quali, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita la idoneità, saranno inseriti nell'ordine gli eventuali candidati risultati idonei nei concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia, per i quali v'è preferenza assoluta, e, di seguito, tutti gli altri candidati. Per la formazione delle graduatorie, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria distrettuale verranno invitati, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva d'accertamento del possesso dei titoli prescritti per la nomina, presso l'ufficio che sarà loro destinato.

All'atto dell'assunzione in servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, sotto pena di decadenza, e fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, i seguenti documenti in carta legale:

1) i documenti attestanti, nelle forme prescritte e in regola con le vigenti disposizioni fiscali, il possesso degli eventuali titoli indicati in domanda, ai sensi del precedente art. 3, comma quinto, ai fini di riserva di posti o preferenze;

2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) certificato medico, rilasciato da uno degli organi sanitari legittimati, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia

affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che è idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare — a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa — rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva presenteranno soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del presente articolo nonché certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. I profughi da territori di confine hanno tuttavia facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 7.

I vincitori del concorso — ai quali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271 — verranno nominati nella qualifica di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dello accertamento dei titoli richiesti.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, un corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, che verrà istituito, organizzato e gestito da questo Ministero.

Non può essere chiesto il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio presso uffici siti nel distretto di destinazione.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni contenute nella legge n. 162/1985 nonché, per quanto compatibili, quelle citate nelle premesse del presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1985

*Il Ministro*: MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1985*
*Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 236*

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente dattilografata o a stampatello)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie* - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . . . . ., provincia di . . . . . in via . . . . . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a complessivi . . . posti di . . . . in prova nel ruolo della carriera . . . . . del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985 relativamente ai n. . . . posti del distretto di corte di appello di . . . . . .

Ha titolo a partecipare al concorso in quanto, come da allegato certificato in data . . . . rilasciato da . . . . (indicare l'amministrazione statale rilasciante) ha la qualità di idoneo nel concorso pubblico, per esami, indetto da quell'amministrazione con decreto ministeriale . . . . . . per la qualifica iniziale di . . . . . . . . . della carriera . . . . . . ., indirizzo amministrativo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a*) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso: . . . . . . . . (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età, allegando la relativa documentazione);

*b*) è in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica numero 3/57 e successive modificazioni: . . . . . . . (elencare gli eventuali titoli);

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado . . . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . . . .;

*f*) gode dei diritti politici;

*g*) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

*h*) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: . . . . . . . (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

*i*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . . . . . (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

*l*) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

*m*) non ha riportato condanne penali (indicare in caso contrario, le eventuali condanne riportate);

*n*) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito del distretto di corte di appello prescelto, accettando, inoltre, l'obbligo di non potere chiedere, se non trascorsi cinque anni di effettivo servizio, il trasferimento a sede ricompresa in altro distretto.

Data, . . . . .

Firma (1)

. . . . . . . . .

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

ALLEGATO *B*

Ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'art. 3, settimo comma, della legge n. 162/85, la commissione procederà alle operazioni del concorso separatamente per ciascuno dei distretti di corte di appello indicati nell'art. 1 del decreto, secondo l'ordine determinato dalla percentuale delle vacanze in organico e cioè, considerato in ciascuno dei distretti il rapporto percentuale tra dotazione organica e vacanze esistenti, nel seguente ordine:

| Numero d'ordine | Corte di appello | Dotazione organica | Vacanze attuali | Posti messi a concorso | Percentuale che determina il numero d'ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 783 | 356 | 356 | 45,4 |
| 2 | Torino | 553 | 213 | 213 | 38,5 |
| 3 | Venezia | 396 | 140 | 140 | 35,3 |
| 4 | Brescia | 210 | 68 | 68 | 32,3 |
| 5 | Bologna | 423 | 126 | 106 | 29,7 |
| 6 | Potenza | 79 | 23 | 15 | 29,1 |
| 7 | Firenze | 427 | 112 | 102 | 26,2 |
| 8 | Trieste | 154 | 40 | 40 | 25,9 |
| 9 | Ancona | 151 | 38 | 30 | 25,1 |
| 10 | Trento | 62 | 14 | 14 | 22,5 |
| 11 | Genova | 300 | 62 | 62 | 20,6 |
| 12 | Perugia | 87 | 13 | 8 | 14,9 |
| 13 | Salerno | 155 | 20 | 10 | 12,9 |
| 14 | Roma | 1.173 | 141 | 25 | 12,0 |
| 15 | Lecce | 231 | 26 | 10 | 11,2 |
| 16 | Bari | 305 | 34 | 8 | 11,1 |
| 17 | Catanzaro | 271 | 30 | 8 | 11,0 |
| 18 | Caltanissetta | 67 | 7 | 5 | 10,4 |
| 19 | Palermo | 313 | 31 | 9 | 9,9 |
| 20 | Cagliari | 207 | 20 | 18 | 9,6 |
| 21 | Napoli | 765 | 63 | 20 | 8,2 |
| 22 | Catania | 247 | 19 | 10 | 7,6 |
| 23 | L'Aquila | 149 | 7 | 6 | 4,6 |

(3600)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.** (Il bando di concorso, indetto con il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1985, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 111, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 annunciato in questa «Gazzetta Ufficiale»).

L'avviso di affissione all'albo del bando di concorso ordinario per le scuole ed istituti con lingua di insegnamento diversa da quella italiana è pubblicato su questo numero della *Gazzetta Ufficiale*.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

| | Classe di concorso | Data delle prove |
|---|---|---|
| I — | Aerotecnica e costruzioni aeronautiche | prova scritta 6-3-1986<br>prova grafica 7-3-1986 |
| II — | Arte del disegno animato | 1ª prova scritto-grafica 18-3-1986<br>2ª prova scritto-grafica 19-3-1986 |
| III — | Arte del tessuto | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*)<br>3ª prova scritto-grafica (*) |
| IV — | Arte del vetro | prova scritto-grafica (*) |
| V — | Arte della ceramica | prova scritto-grafica (*) |
| VI — | Arte della fotografia | prova scritto-grafica (*) |
| VII — | Arte della grafica pubblicitaria | prova scritto-grafica (*)<br>prova scritto-grafico-pratica (*) |
| VIII — | Arte della scenotecnica | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*) |
| IX — | Arte mineraria | prova scritta 22-3-1986 |
| X — | Arti dei metalli e dell'oreficeria | 1ª prova scritto-grafica 18-3-1986<br>2ª prova scritto-grafica 19-3-1986 |
| XI — | Arti della grafica e della incisione | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*) |
| XII — | Arti della moda e del costume | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*)<br>3ª prova scritto-grafica (*) |
| XIII — | Arti della rilegatoria e del restauro del libro | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*) |
| XIV — | Arti della stampa | prova scritto-grafica (*) |
| XV — | Chimica | prova scritta 7-3-1986 |
| XVI — | Chimica agraria | prova scritta (*) |
| XVII — | Chimica industriale | prova scritta (*)<br>prova grafica (*) |
| XVIII — | Circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche | prova scritta 14-3-1986 |
| XIX — | Costruzioni navali e teoria della nave | prova scritta o scritto-grafica (*) |
| XX — | Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico | prova scritto-grafica (*) |
| XXII — | Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina | prova scritta (*) |
| XXIII — | Discipline e tecniche commerciali e aziendali | prova scritta (*) |
| XXIV — | Discipline geometriche, architettoniche e arredamento | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*) |
| XXV — | Discipline giuridiche ed economiche | 1ª prova scritta 26-2-1986<br>2ª prova scritta 27-2-1986 |
| XXVI — | Discipline pittoriche | 1ª prova scritto-pratica 21-3-1986<br>2ª prova scritto grafica 22-3-1986 |
| XXVII — | Discipline plastiche | 1ª prova scritto-pratica 26-2-1986<br>2ª prova scritto-grafica 27-2-1986 |
| XXVIII — | Disegno tecnico | 1ª prova grafica o scritto-grafica (*)<br>2ª prova grafica (*) |

| | Classe di concorso | Data delle prove |
|---|---|---|
| XXIX — | Disegno tecnico e artistico | 1ª prova grafica 4-3-1986<br>2ª prova grafica 5-3-1986 |
| XXX — | Disegno e modellazione odontotecnica . | prova scritto-grafica (*) |
| XXXI — | Disegno e stile dei caratteri . | prova scritto-grafica (*)<br>prova scritta (*) |
| XXXII — | Disegno e storia dell'arte . | 1ª prova scritto-grafica (*)<br>2ª prova scritto-grafica (*) |
| XXIII — | Economia delle comunità . | prova scritta (*)<br>prova grafica (*) |
| XXXV — | Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado | prova scritta (*) |
| XXVII — | Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*) |
| XL — | Elettronica | prova scritta o scritto-grafica 6-3-1986 |
| XLI — | Elettrotecnica | prova scritta o scritto-grafica (*) |
| XLII — | Filosofia e scienze dell'educazione . | prova scritta 5-3-1986 |
| XLIII — | Filosofia, scienze dell'educazione e storia . | prova scritta 28-2-1986 |
| XLIV — | Fisica | prova scritta (*) |
| XLV — | Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative . | prova scritta 26-2-1986 |
| XLVI — | Geografia | prova scritta (*) |
| XLVII — | Igiene, anatomia, fisiologia, patologia . | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*) |
| LVIII — | Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato masticatorio | prova scritta (*) |
| XLIX — | Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica . | prova scritta (*) |
| L — | Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica . | prova scritta (*) |
| LI — | Igiene mentale e psichiatria infantile . | prova scritta (*) |
| LII — | Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche . | prova scritta o scritto-grafica 19-3-1986 |
| LIII — | Informatica gestionale | prova scritta (*) |
| LIV — | Informatica industriale | prova scritta (*) |
| LVIII — | Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena | prova scritta (*) |
| LIX — | Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca | prova scritta (*) |
| LXI — | Linguaggio per la cinematografia e la televisione . | prova scritta (*) |
| LXII — | Lingue e civiltà straniere: | |
| | Albanese | 1ª prova scritta 20-3-1986<br>2ª prova scritta 21-3-1986 |
| | Francese . | 1ª prova scritta 18-3-1986<br>2ª prova scritta 19-3-1986 |
| | Inglese | 1ª prova scritta 4-3-1986<br>2ª prova scritta 5-3-1986 |
| | Russo | 1ª prova scritta 10-3-1986<br>2ª prova scritta 11-3-1986 |
| | Sloveno | 1ª prova scritta 12-3-1986<br>2ª prova scritta 13-3-1986 |
| | Spagnolo . | 1ª prova scritta 6-3-1986<br>2ª prova scritta 7-3-1986 |
| | Tedesco | 1ª prova scritta 26-2-1986<br>2ª prova scritta 27-2-1986 |
| LXIII — | Matematica | prova scritta 4-3-1986 |
| LXIV — | Matematica applicata . | prova scritta (*) |
| LXV — | Matematica e fisica . | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*) |

| | Classe di concorso | Data delle prove |
|---|---|---|
| LXVI — | Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado | prova scritta 10-3-1986 |
| LXVII — | Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena | prova scritta (*) |
| LXVIII — | Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine | prova scritta (*) |
| LXIX — | Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali . | 1ª prova scritta 3-3-1986<br>2ª prova scritta 4-3-1986 |
| LXX — | Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*) |
| LXXI — | Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*) |
| LXXII — | Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico . | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*)<br>3ª prova scritta (*) |
| LXXIII — | Materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*)<br>3ª prova scritta (*) |
| LXXIV — | Materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine | 1ª prova scritta (*)<br>2ª prova scritta (*)<br>3ª prova scritta (*) |
| LXXV — | Meccanica, macchine e disegno | prova scritta (*)<br>prova scritto-grafica (*) |
| LXXVI — | Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno | prova scritta 20-3-1986<br>prova grafica 21-3-1986 |
| LXXVII — | Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno . | prova scritta o scritto-grafica (*) |
| LXXVIII — | Mineralogia e geologia | prova scritta (*) |
| LXXIX — | Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale | prova scritta o scritto-grafica (*) |
| LXXX — | Navigazione aerea e meteorologia aeronautica . | prova scritta 19-3-1986 |
| LXXXI — | Navigazione, arte navale ed elementi di cotruzioni navali . | prova scritta (*) |
| LXXXII — | Psicologia sociale e pubbliche relazioni . | prova scritta (*) |
| LXXXIII — | Scienza dell'alimentazione . | prova scritta (*) |
| LXXXIV — | Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale . | prova scritta (*) |
| LXXXVI — | Scienze naturali, chimica e geografia . | prova scritta (*) |
| LXXXVII — | Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia | prova scritta (*) |
| LXXXIX — | Stenografia | prova scritta (*) |
| XC — | Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena | prova scritta (*) |
| XCI — | Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine | prova scritta (*) |
| XCII — | Storia dell'arte | 1ª prova scritta 6-3-1986<br>2ª prova scritta 7-3-1986 |
| XCIII — | Tecnica della registrazione del suono . | prova scritta (*) |
| XCIV — | Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva . | prova scritta (*) |
| XCV — | Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva | prova scritta (*) |
| XCVI — | Tecnica fotografica | prova scritta (*) |
| XCVII — | Tecniche turistiche e alberghiere . | prova scritta (*) |
| XCVIII — | Tecnologia ceramica . | prova scritta (*) |
| XCIX — | Tecnologia delle arti applicate . | prova scritta 3-3-1986 |
| C — | Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva . | prova scritta 18-3-1986 |

| | Classe di concorso | Data delle prove |
|---|---|---|
| CI — | Tecnologia impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole | prova scritto-grafica 6-3-1986 |
| CII — | Tecnologia meccanica . . . . | prova scritta (*)<br>prova scritto-grafica (*) |
| CIII — | Tecnologia meccanica dell'orologeria . | prova scritta 17-3-1986<br>prova grafica 18-3-1986 |
| CIV — | Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno | prova scritta 10-3-1986<br>prova scritto-grafica 11-3-1986 |
| CV — | Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno . | prova scritta 12-3-1986<br>prova scritto-grafica 13-3-1986 |
| CVI — | Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno . | prova scritta 4-3-1986<br>prova scritto-grafica 5-3-1986 |
| CVII — | Tecnologia odontotecnica . | prova scritta (*) |
| CVIII — | Tecnologia per le arti grafiche e della stampa . | prova scritta (*) |
| CIX — | Tecnologia radiologica | prova scritta (*) |
| CX — | Tecnologia tessili e magliera | prova scritta o scritto-grafica 26-2-1986 |
| CXI — | Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano | prova scritta 11-3-1986 |
| CXIV — | Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni | prova scritta o scritto-grafica 27-2-1986<br>prova grafica 28-2-1986 |
| CXVI — | Zootecnica e scienza della produzione animale . | prova scritta (*) |
| CXVII — | Stenografia e dattilografia . . . | prova scritta (*) |
| CXVIII — | Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena | prova scritta (*) |
| CXIX — | Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine | prova scritta (*) |

Il diario delle prove scritte relative alle classi di concorso contrassegnate da asterisco (*) sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1986.

**Avviso di affissione all'albo della sovrintendenza scolastica di Trieste, dell'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca di Bolzano, dell'intendenza scolastica per la scuola delle località ladine di Bolzano, del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.**

Si porta a conoscenza che i bandi di concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono affissi all'albo degli uffici scolastici regionali e provinciali appresso indicati, muniti degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti:

sovrintendenza scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia (Trieste - piazza S. Antonio Nuovo, 6);

intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca (Bolzano - via Amba Alagi, 10);

intendenza scolastica per la scuola delle località ladine (Bolzano - via Amba Alagi, 10).

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi da parte dei candidati.

*Tale termine scade pertanto il* 2 *agosto* 1985.

Si ricorda, infine, che l'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, concernente l'indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con annesso lo schema di bando e relativi allegati, nonché l'avvertenza sono pubblicate nel supplemento ordinario n. 2 annunciato in questa *Gazzetta Ufficiale.*

**(3450)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Aumento del numero dei posti del concorso per la promozione alla qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'Amministrazione centrale per i posti disponibili al 31 dicembre 1984.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla qualifica di primo dirigente;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984, registro n. 15, foglio n. 116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, con la quale sono stati indetti i concorsi a primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale dell'Amministrazione centrale per i posti disponibili al 31 dicembre 1984;

Considerato che l'art. 1 del bando di concorso al n. 2 indica una disponibilità al 31 dicembre 1984 di quattro posti così suddivisi ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) un posto mediante concorso speciale per esami;

*b*) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Vista la nota n. 174818/AG2 datata 11 marzo 1985, con la quale la divisione V del personale ha comunicato che le disponibilità nella qualifica di primo dirigente alla data del 31 dicembre 1984 sono sette anziché quattro;

Ritenuta la necessità di dover rideterminare una nuova ripartizione in relazione alla maggiore disponibilità:

Decreta:

L'art. 1, n. 2, del decreto ministeriale 20 ottobre 1984, citato nel preambolo del presente decreto, relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1984 è così modificato:

« 1 - per il conferimento di sette posti vacanti al 31 dicembre 1984:

*a*) tre posti mediante concorso speciale per esami;

*b*) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1985*
*Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 282*

**(3512)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 153 del 1° luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Azienda servizi municipalizzati per l'igiene urbana di Prato*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di concetto.

*E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative*: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di ventitre unità.

*E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo*: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dei concorsi ad un posto di laureato in scienze biologiche, a nove posti di laureati in informatica o in matematica o in ingegneria elettronica, ad un posto di laureato in fisica o in matematica, a nove unità, a quarantasei archivisti dattilografi e a due autisti.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

### MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 86.000 |
| | semestrale | L. | 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 119.000 |
| | semestrale | L. | 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 114.000 |
| | semestrale | L. | 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 101.000 |
| | semestrale | L. | 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 196.000 |
| | semestrale | L. | 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 33.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**